Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2020/0278(COD)

16.11.2021

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817
(COM(2020)0612 – C9-0307/2020 – 2020/0278(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatrice: Birgit Sippel

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....83

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (COM(2020)0612 – C9-0307/2020 – 2020/0278(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0612),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0307/2020),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visti i pareri motivati inviati dal Parlamento ungherese e dal Senato italiano, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0000/2021),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Proposta di	Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO	REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO

EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica ***i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e*** (UE) 2019/817

EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica ***il regolamento*** (UE) 2019/817

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen)[21], adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, TFUE, è opportuno adottare misure supplementari che contemplino le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi ***riescono a sottrarsi alle*** verifiche di frontiera alle frontiere esterne, o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra e precisa il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a queste tre situazioni.	(2) Le norme applicabili al controllo di frontiera sulle persone che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione sono stabilite nel regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (codice frontiere Schengen)[21], adottato a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Per sviluppare ulteriormente la politica dell'Unione volta a garantire il controllo delle persone e la sorveglianza efficace dell'attraversamento delle frontiere esterne di cui all'articolo 77, paragrafo 1, TFUE, è opportuno adottare misure supplementari che contemplino le situazioni nelle quali i cittadini di paesi terzi ***non sono stati oggetto di*** verifiche di frontiera alle frontiere esterne, o sono sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il presente regolamento integra e precisa il regolamento (UE) 2016/399 relativamente a queste tre situazioni.
[21] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice	[21] Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice

unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
(3) È essenziale garantire che in queste tre situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e consentano di indirizzarli in modo efficiente ***alle procedure pertinenti***, che, a seconda delle circostanze, ***possono essere procedure*** di protezione internazionale ***o*** procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva rimpatri")[22]. Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna ***o compensare l'elusione di tali verifiche da parte dei cittadini di paesi terzi all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna***.	(3) È essenziale garantire che in queste tre situazioni i cittadini di paesi terzi siano sottoposti ad accertamenti che ne facilitino la corretta identificazione e consentano di indirizzarli in modo efficiente ***alla procedura corretta***, che, a seconda delle circostanze, ***potrebbe essere la procedura comune*** di protezione internazionale ***di cui al regolamento (UE) XXXX/202X del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla procedura di asilo], le*** procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva rimpatri")[22] ***o un rifiuto d'ingresso a norma del regolamento (UE) 2016/399 fatta salva la discrezione degli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399***. Gli accertamenti dovrebbero integrare organicamente le verifiche svolte alla frontiera esterna ***ed essere effettuati parallelamente alle domande di protezione internazionale già presentate***.

[22] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

[22] Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri ***che hanno abolito il controllo alle frontiere interne***. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla ***lotta contro la*** migrazione irregolare ***e*** la tratta degli esseri umani nonché ***alla prevenzione di*** qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. Per questo le misure adottate alle frontiere esterne sono un elemento importante di un approccio globale in materia di migrazione ***che risponda alla sfida posta dai flussi misti di migranti e persone che cercano protezione internazionale***.	(4) Il controllo di frontiera è nell'interesse non solo degli Stati membri alle cui frontiere esterne viene effettuato, ma di tutti gli Stati membri. Il controllo di frontiera dovrebbe contribuire alla ***riduzione della*** migrazione irregolare ***per combattere*** la tratta degli esseri umani nonché ***prevenire*** qualunque minaccia per la sicurezza interna, l'ordine pubblico, la salute pubblica e le relazioni internazionali degli Stati membri. ***Allo stesso tempo, nell'effettuare il controllo di frontiera, gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto del diritto dell'Unione e del diritto internazionale pertinenti, ivi compresa la Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, quale modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ("Convenzione di Ginevra"), degli obblighi connessi alla protezione internazionale, in particolare il principio di non respingimento, e dei diritti fondamentali.*** Per questo le misure adottate alle frontiere esterne sono un elemento importante di un approccio globale in materia di migrazione.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Nell'ambito di un approccio globale alla migrazione e ai sensi dell'articolo 80 TFUE, ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione dovrebbero contenere misure appropriate ai fini dell'applicazione del principio di solidarietà.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera consiste in verifiche di frontiera effettuate ai valichi di frontiera e nella sorveglianza di frontiera, effettuata tra i valichi di frontiera ***allo scopo di evitare che i cittadini di paesi terzi eludano le verifiche di frontiera***. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/399, una persona che ha attraversato una frontiera in modo non autorizzato e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. ***A norma dell'***articolo 3 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera dovrebbe essere effettuato senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.	(5) Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2016/399, il controllo di frontiera consiste in verifiche di frontiera effettuate ai valichi di frontiera e nella sorveglianza di frontiera, effettuata tra i valichi di frontiera. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/399, una persona che ha attraversato una frontiera in modo non autorizzato e che non ha il diritto di soggiornare sul territorio dello Stato membro interessato è fermata ed è sottoposta a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE. ***Ciò, tuttavia, non pregiudica l'***articolo 3 del regolamento (UE) 2016/399, ***in base al quale*** il controllo di frontiera dovrebbe essere effettuato senza pregiudizio dei diritti dei rifugiati e di coloro che richiedono protezione internazionale, in particolare per quanto concerne il non respingimento.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Le guardie di frontiera si trovano spesso ***di*** fronte a cittadini di paesi terzi privi di documenti di viaggio che chiedono protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera le guardie di frontiera ***devono*** inoltre gestire flussi massicci di arrivi simultanei. In situazioni simili è particolarmente ***difficile*** garantire che siano consultate tutte le banche dati pertinenti e determinare ***subito*** la procedura ***di asilo o di rimpatrio adeguata***.	(6) Le guardie di frontiera si trovano spesso ***a far*** fronte a cittadini di paesi terzi privi di documenti di viaggio ***e*** che chiedono protezione internazionale, sia dopo essere stati fermati nel corso delle attività di sorveglianza di frontiera sia durante le verifiche ai valichi di frontiera. In alcune sezioni di frontiera le guardie di frontiera ***possono*** inoltre gestire flussi massicci di arrivi simultanei. In situazioni simili è particolarmente ***importante*** garantire che siano consultate tutte le banche dati pertinenti e determinare ***quanto prima*** la procedura ***corretta***.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Per assicurare una gestione ***rapida*** dei casi di cittadini di paesi terzi che ***cercano di sottrarsi alle*** verifiche di frontiera, o che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è necessario istituire un quadro più solido per la cooperazione tra le varie autorità nazionali responsabili di effettuare il controllo di frontiera, proteggere la salute pubblica, esaminare la necessità di protezione internazionale e applicare le procedure di rimpatrio.	(7) Per assicurare una ***migliore*** gestione dei casi di cittadini di paesi terzi che ***non sono stati oggetto di*** verifiche di frontiera, o che chiedono protezione internazionale presso un valico di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso, o che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è necessario istituire un quadro più solido per la cooperazione tra le varie autorità nazionali responsabili di effettuare il controllo di frontiera, proteggere la salute pubblica, ***tutelare i minori,*** esaminare la necessità di protezione internazionale e applicare le procedure di rimpatrio.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) Nello specifico gli accertamenti dovrebbero aiutare a far sì che i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto siano indirizzati quanto prima verso le procedure adeguate e che queste proseguano senza interruzioni né ritardi. ***Gli accertamenti dovrebbero al contempo contribuire a contrastare la pratica diffusa tra alcuni richiedenti protezione internazionale, che, dopo essere stati autorizzati ad entrare nel territorio di uno Stato membro in virtù della loro domanda di protezione internazionale, fuggono per cercare di presentare domanda in un altro Stato membro o senza intenzione di ripresentarla.***	(8) Nello specifico gli accertamenti dovrebbero aiutare a far sì che i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto siano indirizzati quanto prima verso le procedure adeguate e che queste proseguano senza interruzioni né ritardi.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale, è opportuno che gli accertamenti ***siano seguiti da un*** esame della necessità di protezione internazionale. Gli accertamenti dovrebbero consentire di ***raccogliere e*** condividere con le autorità ***preposte a tale*** esame tutte le informazioni utili a determinare la procedura adeguata per esaminare la domanda***, accelerando***	(9) Per quanto concerne le persone che presentano domanda di protezione internazionale, è opportuno che gli accertamenti ***contribuiscano ad agevolare le fasi iniziali dell'***esame della necessità di protezione internazionale. Gli accertamenti dovrebbero consentire ***alle autorità preposte agli accertamenti*** di condividere con le autorità ***competenti per l'***esame ***di una domanda di protezione internazionale***

così il processo. Gli accertamenti dovrebbero altresì ***assicurare che*** le persone con esigenze particolari ***siano individuate precocemente***, onde tenere pienamente conto di eventuali esigenze di accoglienza o procedurali particolari al momento di determinare e attuare la procedura applicabile.	tutte le informazioni utili***, senza esaminare il valore di tali informazioni,*** a ***consentire di*** determinare la procedura adeguata per esaminare la domanda. Gli accertamenti dovrebbero altresì ***contribuire a individuare precocemente le persone vulnerabili e*** le persone con esigenze particolari, onde tenere pienamente conto di eventuali esigenze di accoglienza o procedurali particolari al momento di determinare e attuare la procedura applicabile.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) È opportuno che il presente regolamento si applichi ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi fermati in relazione all'attraversamento ***non autorizzato*** via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non sia tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento Eurodac per motivi diversi dall'età, nonché alle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a prescindere dal fatto che presentino ***o meno*** richiesta di protezione internazionale. È inoltre opportuno che il presente regolamento si applichi a chi chiede protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d'ingresso.	(11) È opportuno che il presente regolamento si applichi ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi fermati in relazione all'attraversamento ***irregolare*** via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non sia tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento Eurodac per motivi diversi dall'età, nonché alle persone sbarcate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, a prescindere dal fatto che presentino richiesta di protezione internazionale. È inoltre opportuno che il presente regolamento si applichi a chi chiede protezione internazionale presso i valichi di frontiera o nelle zone di transito senza soddisfare le condizioni d'ingresso.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) È opportuno che gli accertamenti siano effettuati ***alla frontiera esterna*** o nelle ***sue*** vicinanze, ***prima che*** le persone interessate ***siano autorizzate a entrare nel territorio***. ***È opportuno che*** gli Stati membri ***applichino misure conformi al diritto nazionale per impedire alle persone interessate di entrare nel territorio durante gli accertamenti***. In casi specifici, se necessario, tali misure possono includere il trattenimento, nel rispetto della normativa nazionale in materia.	(12) ***Per le persone che chiedono protezione internazionale, gli accertamenti dovrebbero aver luogo sul territorio degli Stati membri, in linea con le norme sulle procedure di asilo.*** È opportuno che gli accertamenti siano effettuati ***in qualsiasi luogo adeguato nel territorio di uno Stato membro, tenendo conto della geografia e delle infrastrutture esistenti, che potrebbero includere un luogo presso le frontiere esterne*** o nelle ***loro*** vicinanze, ***in particolare dove*** le persone interessate ***non chiedono chiaramente protezione internazionale***. ***Ciò non pregiudica la possibilità per*** gli Stati membri ***di applicare le procedure di frontiera a determinati richiedenti protezione internazionale***. In casi specifici, se necessario, tali misure possono includere il trattenimento, nel rispetto della normativa nazionale ***e dell'Unione*** in materia.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo che ne è oggetto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, è opportuno interromperli e autorizzare l'interessato a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3,	(13) Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo che ne è oggetto soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, è opportuno interromperli e***, se non sia già il caso,*** autorizzare l'interessato a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui

del suddetto regolamento.

all'articolo 5, paragrafo 3, del suddetto regolamento.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione	*Emendamento*
(15) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano oggetto di verifiche tese a stabilirne l'identità e appurare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna o la salute pubblica. Nel caso delle persone che chiedono protezione internazionale presso i valichi di frontiera, è opportuno tenere conto delle verifiche dell'identità e del controllo di sicurezza svolti nel quadro delle verifiche di frontiera al fine di evitare la duplicazione degli sforzi.	(15) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano oggetto di verifiche tese ***ad accertarne o*** a stabilirne l'identità e appurare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna o la salute pubblica. Nel caso delle persone che chiedono protezione internazionale presso i valichi di frontiera, è opportuno tenere conto delle verifiche dell'identità e del controllo di sicurezza svolti nel quadro delle verifiche di frontiera al fine di evitare la duplicazione degli sforzi.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Al termine degli accertamenti è opportuno che i cittadini di paesi terzi interessati siano indirizzati alla procedura pertinente al fine di stabilire la competenza per l'esame della domanda e valutare la necessità di protezione internazionale, oppure, a seconda dei casi, che siano sottoposti a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE ***(***direttiva rimpatri***)***. È opportuno che le informazioni ***pertinenti***	(16) Al termine degli accertamenti è opportuno che i cittadini di paesi terzi interessati siano indirizzati alla procedura al fine di stabilire la competenza per l'esame della domanda e valutare la necessità di protezione internazionale, oppure, a seconda dei casi, che siano sottoposti a procedure conformi alla direttiva 2008/115/CE ***[***direttiva rimpatri***] o sia rifiutato l'ingresso in conformità del***

ottenute durante gli accertamenti siano trasmesse alle autorità competenti per aiutarle a proseguire la valutazione dei singoli casi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. È opportuno che le procedure previste dalla direttiva 2008/115/CE inizino ad applicarsi soltanto ad accertamenti conclusi. ***È opportuno che gli articoli 26 e 27 del regolamento sulla procedura di asilo si applichino soltanto ad accertamenti conclusi. Ciò non dovrebbe pregiudicare il fatto che*** chi fa domanda di protezione internazionale al momento del fermo o durante il controllo di frontiera al valico di frontiera o nel corso degli accertamenti dovrebbe essere considerato un richiedente protezione internazionale.

regolamento (UE) 2016/399, fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399. È opportuno che le informazioni ottenute durante gli accertamenti siano trasmesse alle autorità competenti per aiutarle a proseguire la valutazione dei singoli casi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. È opportuno che le procedure previste dalla direttiva 2008/115/CE inizino ad applicarsi soltanto ad accertamenti conclusi. Chi fa domanda di protezione internazionale al momento del fermo o durante il controllo di frontiera al valico di frontiera o nel corso degli accertamenti dovrebbe essere considerato un richiedente protezione internazionale ***cui si applicano il regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sulla procedura di asilo] e la direttiva (UE) xxxx/xxxx [direttiva sulle condizioni di accoglienza]***.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) ***Agli*** accertamenti ***può*** anche ***seguire la ricollocazione*** nell'ambito del meccanismo di solidarietà istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] se uno Stato membro offre un contributo ***volontario*** di solidarietà o se i richiedenti protezione internazionale non sono sottoposti alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], oppure nell'ambito del meccanismo per affrontare le situazioni di crisi istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le	(17) ***Gli Stati membri sono incoraggiati a ricollocare i richiedenti protezione internazionale rapidamente e senza indebiti ritardi dopo gli*** accertamenti**,** anche**, *come minimo,*** nell'ambito del meccanismo di solidarietà istituito dal regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione] se uno Stato membro offre un contributo di solidarietà o se i richiedenti protezione internazionale non sono sottoposti alla procedura di frontiera di cui al regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], oppure nell'ambito del meccanismo per affrontare le situazioni di crisi istituito dal

situazioni di crisi].	regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi].

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2016/399, il rispetto delle condizioni d'ingresso e l'autorizzazione all'ingresso sono indicati da un timbro d'ingresso in un documento di viaggio. L'assenza del timbro d'ingresso o l'assenza del documento di viaggio può pertanto essere ritenuta un'indicazione che il titolare non soddisfa le condizioni d'ingresso. Con l'entrata in funzione del sistema di ingressi/uscite, che comporterà la sostituzione dei timbri con la registrazione nel sistema elettronico, tale presunzione diventerà più attendibile. È pertanto opportuno che gli Stati membri procedano agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi che si trovano già sul loro territorio e che non sono in grado di dimostrare di aver soddisfatto le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri. Gli accertamenti sono necessari per compensare il fatto che presumibilmente, all'arrivo nello spazio Schengen, tali cittadini di paesi terzi sono riusciti a sottrarsi alle verifiche all'ingresso e pertanto non è stato possibile rifiutare loro l'ingresso o indirizzarli alla procedura adeguata dopo gli accertamenti. Gli accertamenti possono anche aiutare ad appurare, mediante la consultazione delle banche dati di cui al presente regolamento, che le persone interessate non rappresentino una	***soppresso***

minaccia per la sicurezza interna. Al termine degli accertamenti all'interno del territorio, i cittadini di paesi terzi interessati dovrebbero essere sottoposti a una procedura di rimpatrio o, se presentano domanda di protezione internazionale, alla procedura di asilo adeguata. È opportuno evitare per quanto possibile di sottoporre più volte agli accertamenti lo stesso cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) È opportuno che gli accertamenti siano completati il prima possibile e che non durino più di cinque giorni ***se effettuati alla frontiera esterna o tre giorni se effettuati all'interno del territorio di uno Stato membro***. ***Il termine di cinque giorni dovrebbe essere prorogato solo se si verificano circostanze eccezionali alle frontiere esterne che determinano il superamento delle capacità dello Stato membro di gestire gli accertamenti per motivi che sfuggono al suo controllo, quali le situazioni di crisi di cui all'articolo 1 del regolamento XXX/XXX [regolamento concernente le situazioni di crisi].***	(19) È opportuno che gli accertamenti siano completati il prima possibile e che non durino più di cinque giorni.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) È opportuno che gli Stati membri individuino, tenendo conto della geografia e delle infrastrutture esistenti, luoghi adeguati per gli accertamenti alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze, così che i cittadini di paesi terzi fermati e coloro che si presentano ai valichi di frontiera possano essere sottoposti rapidamente agli accertamenti. Le attività legate agli accertamenti possono essere espletate nei punti di crisi (hotspot) di cui all'articolo 2, punto 23, del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio[23].	***soppresso***
[23] Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).	

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
(21) Per conseguire gli obiettivi degli accertamenti è opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità di cui all'articolo 5 del [regolamento sulla procedura di asilo] e le autorità preposte alle procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE. ***È opportuno che siano strettamente coinvolte negli accertamenti anche le autorità per la tutela dei minori laddove necessario affinché l'interesse superiore del minore***	(21) Per conseguire gli obiettivi degli accertamenti è opportuno assicurare una stretta cooperazione tra le autorità nazionali competenti di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399, le autorità di cui all'articolo 5 del ***regolamento (UE) xxxx/xxxx*** [regolamento sulla procedura di asilo] e le autorità preposte alle procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE. ***A tale riguardo, è importante evitare la duplicazione della raccolta dei dati personali, la duplicazione degli obblighi a carico degli Stati membri***

sia tenuto in debita considerazione durante il processo. È opportuno consentire agli Stati membri di avvalersi del sostegno delle agenzie competenti, in particolare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], nei limiti dei loro mandati. È opportuno che gli Stati membri coinvolgano i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani qualora dagli accertamenti emergano fatti pertinenti, in linea con la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[24].	***e dei richiedenti protezione internazionale in merito alle procedure predisposte e la duplicazione delle norme concernenti le condizioni di accoglienza e le motivazioni per cui le persone potrebbero essere trattenute***. È opportuno consentire agli Stati membri di avvalersi del sostegno delle agenzie competenti, in particolare l'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e l'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo], nei limiti dei loro mandati ***e incoraggiarli in tal senso***. È opportuno che gli Stati membri coinvolgano i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani qualora dagli accertamenti emergano fatti pertinenti, in linea con la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[24].
[24] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).	[24] Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(21 bis) È opportuno che siano strettamente coinvolte negli accertamenti, laddove necessario, le autorità per la tutela dei minori affinché l'interesse superiore del minore sia tenuto in debita considerazione durante il processo. Un rappresentante dovrebbe essere nominato per rappresentare e assistere il minore non accompagnato durante gli accertamenti. Tale rappresentante dovrebbe coincidere, se del caso, con il

rappresentante da nominare a norma dell'articolo 23 della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza].

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) È opportuno che nell'effettuare gli accertamenti le autorità competenti si conformino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. È opportuno prestare particolare attenzione all'interesse superiore del minore.	(22) È opportuno che nell'effettuare gli accertamenti le autorità competenti si conformino alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e garantiscano il rispetto della dignità umana, senza alcuna discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. È opportuno prestare particolare attenzione all'interesse superiore del minore***, tenendo presente che la detenzione amministrativa a fini migratori non può essere mai nell'interesse superiore del minore***.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi	(23) Per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale, ivi

compresa la Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti, è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per ***salvaguardarne*** l'indipendenza. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, nonché al rispetto delle norme ***nazionali*** che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere ***all'Agenzia per i diritti fondamentali*** di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza ***all'Agenzia per i diritti fondamentali*** per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. ***Gli Stati membri dovrebbero anche poter invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi competenti a partecipare al monitoraggio.*** È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante gli accertamenti, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo rapido e adeguato.

compresa la Carta dei diritti fondamentali, ***all'arrivo irregolare alle frontiere esterne dell'UE,*** durante ***la sorveglianza di frontiera,*** gli accertamenti***, la procedura di asilo o la procedura di rimpatrio***, è opportuno che ciascuno Stato membro istituisca un meccanismo di monitoraggio e predisponga misure adeguate per ***salvaguardare*** l'indipendenza ***di tale meccanismo, in particolare coinvolgendo le istituzioni nazionali operanti nell'ambito dei diritti umani, i difensori civici nazionali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni non governative pertinenti nella gestione e nel funzionamento del meccanismo***. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio si applichi in particolare al rispetto dei diritti fondamentali in relazione ***alla sorveglianza di frontiera,*** agli accertamenti***, alle procedure di asilo e di rimpatrio***, nonché al rispetto delle norme che disciplinano il trattenimento e al rispetto del principio di non respingimento di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/399. È opportuno che l'Agenzia per i diritti fondamentali ***(FRA)*** elabori orientamenti generali per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo di monitoraggio. Gli Stati membri dovrebbero inoltre poter chiedere ***alla FRA*** di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale. Dovrebbero altresì poter chiedere consulenza ***alla FRA*** per quanto concerne la definizione della metodologia di monitoraggio applicata dal meccanismo e le misure di formazione del caso. È opportuno che il meccanismo di monitoraggio indipendente ***integri e*** lasci impregiudicato il monitoraggio dei diritti fondamentali da parte degli osservatori dei diritti fondamentali dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea previsto dal regolamento (UE) 2019/1896***, il meccanismo di monitoraggio ai fini del monitoraggio dell'applicazione operativa e tecnica del sistema europeo comune di***

asilo (CEAS) di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e il monitoraggio effettuato dagli organismi di monitoraggio nazionali o internazionali esistenti. È opportuno che gli Stati membri indaghino sui casi di presunta violazione dei diritti fondamentali durante ***la sorveglianza di frontiera,*** gli accertamenti ***e le procedure di asilo e di rimpatrio***, segnatamente provvedendo affinché le denunce siano trattate in modo ***tempestivo,*** rapido e ***atto a condurre all'identificazione e all'imposizione di sanzioni in modo*** adeguato.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) È opportuno che entro il termine degli accertamenti le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo consuntivo. È opportuno che il modulo sia trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale o alle autorità competenti per il rimpatrio, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona***. Nel primo caso è opportuno che le autorità preposte agli accertamenti indichino anche tutti gli elementi che possano sembrare utili per stabilire se le autorità competenti debbano sottoporre la domanda del*** cittadino di paese terzo interessato ***a una procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera***.	(24) È opportuno che entro il termine degli accertamenti le autorità preposte agli accertamenti compilino un modulo consuntivo. È opportuno che il modulo sia trasmesso alle autorità che esaminano le domande di protezione internazionale o alle autorità competenti per il rimpatrio, a seconda delle autorità cui è indirizzata la persona***, fornendo una copia al*** cittadino di paese terzo interessato.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) È opportuno che le autorità competenti trasmettano all'Eurodac i dati biometrici rilevati durante gli accertamenti, unitamente ai dati di cui agli articoli [12, 13, 14 e 14 bis] del regolamento Eurodac, entro i termini previsti da tale regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti alle frontiere esterne siano oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare le persone bisognose di cure immediate o per le quali sono necessarie altre misure, ad esempio l'isolamento per motivi di salute pubblica. È opportuno prendere in considerazione le esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili. ***Se manifestamente superflua, in particolare perché le condizioni generali della persona appaiono molto buone, la visita non dovrebbe essere effettuata e la persona in questione ne dovrebbe essere informata.*** È opportuno che la visita medica preliminare sia eseguita ***dalle*** autorità sanitarie dello Stato membro interessato. ***Nel caso dei cittadini di paesi terzi fermati all'interno del territorio, la*** visita medica ***preliminare dovrebbe essere effettuata se ritenuta necessaria a prima vista***.	(26) È opportuno che tutte le persone sottoposte agli accertamenti alle frontiere esterne siano oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare le persone bisognose di cure immediate o per le quali sono necessarie altre misure, ad esempio l'isolamento per motivi di salute pubblica. È opportuno prendere in considerazione le esigenze specifiche dei minori e delle persone vulnerabili. È opportuno che la visita medica preliminare sia eseguita ***da professionisti qualificati del settore medico delle*** autorità sanitarie dello Stato membro interessato. ***Per coloro che chiedono protezione internazionale, tale esame potrebbe rientrare nella*** visita medica ***a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sulla procedura di asilo]***.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Durante gli accertamenti è opportuno garantire a tutte le persone interessate condizioni di vita conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. È opportuno riservare un'attenzione particolare alle persone vulnerabili quali le donne incinte, gli anziani, le famiglie monoparentali, le persone affette da disabilità fisiche o mentali ***immediatamente identificabili,*** le persone che hanno ***evidentemente*** subito ***traumi psicologici*** o ***fisici e i minori non accompagnati***. Nel caso dei minori, in particolare, è opportuno che le informazioni siano fornite in maniera adatta ai minori stessi e alla loro età. È opportuno che tutte le autorità che partecipano ai compiti inerenti agli accertamenti rispettino la dignità umana e la vita privata e si astengano da azioni o condotte discriminatorie.	(27) Durante gli accertamenti è opportuno garantire a tutte le persone interessate condizioni di vita conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'accesso a prestazioni sanitarie d'urgenza e al trattamento essenziale delle malattie. ***Per quanto riguarda le persone che presentano domanda di protezione internazionale, la direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza] si applica dal momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale e dovrebbero applicarsi loro le disposizioni di tale direttiva.*** È opportuno riservare un'attenzione particolare alle persone vulnerabili quali ***i minori, i minori non accompagnati,*** le donne incinte, gli anziani, le famiglie monoparentali, ***le vittime della tratta di esseri umani,*** le persone affette da ***una malattia grave, un disturbo mentale o*** disabilità fisiche o mentali ***e*** le persone che hanno subito ***torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica*** o ***sessuale***. Nel caso dei minori, in particolare, è opportuno che le informazioni siano fornite in maniera adatta ai minori stessi e alla loro età ***nonché al rappresentante del minore***. È opportuno che tutte le autorità che partecipano ai compiti inerenti agli accertamenti rispettino la dignità umana e la vita privata e si astengano da azioni o condotte discriminatorie.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Poiché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti potrebbero non avere ***con sé*** i documenti di identità e i documenti di viaggio richiesti per attraversare legalmente la frontiera esterna, è opportuno che gli accertamenti prevedano una procedura di identificazione.	(28) Poiché i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti potrebbero non avere i documenti di identità e i documenti di viaggio richiesti per attraversare legalmente la frontiera esterna, è opportuno che gli accertamenti prevedano una procedura di identificazione.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
(29) L'archivio comune di dati di identità (CIR) è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sull'interoperabilità")[25] per agevolare e aiutare nella corretta identificazione delle persone registrate nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nell'Eurodac e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità. A tal fine il CIR contiene solo i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, separati per logica. Il CIR conserva solo i dati	(29) L'archivio comune di dati di identità (CIR) è stato istituito dal regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sull'interoperabilità")[25] per agevolare e aiutare nella corretta identificazione delle persone registrate nel sistema di ingressi/uscite (EES), nel sistema di informazione visti (VIS), nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), nell'Eurodac e nel sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali riguardo ai cittadini di paesi terzi (ECRIS-TCN), comprese le persone ignote che non sono in grado di dimostrare la propria identità. A tal fine il CIR contiene solo i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, separati per logica. Il CIR conserva solo i dati

personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati sono ***conservati per un arco di tempo non superiore a quanto strettamente necessario per il conseguimento delle finalità dei sistemi sottostanti e dovrebbero essere*** cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti. Il ricorso al CIR permette un'identificazione attendibile ed esaustiva delle persone grazie alla possibilità di consultare simultaneamente, in modo rapido e affidabile, tutti i dati di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, garantendo al contempo la ***massima*** protezione dei dati ed evitando trattamenti inutili o la duplicazione dei dati.	personali strettamente necessari per svolgere una verifica di identità accurata. I dati personali che vi sono registrati sono cancellati in modo automatico e concomitante alla loro cancellazione dai sistemi sottostanti. Il ricorso al CIR permette ***una verifica o*** un'identificazione attendibile ed esaustiva delle persone grazie alla possibilità di consultare simultaneamente, in modo rapido e affidabile, tutti i dati di identità presenti nell'EES, nel VIS, nell'ETIAS, nell'Eurodac e nell'ECRIS-TCN, garantendo al contempo la protezione dei dati ed evitando trattamenti inutili o la duplicazione dei dati.
[25] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).	[25] Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione	*Emendamento*
(30) Per stabilire l'identità di una persona sottoposta agli accertamenti, è	(30) Per ***verificare o*** stabilire l'identità di una persona sottoposta agli accertamenti, è

opportuno avviare una verifica nel CIR in sua presenza durante gli accertamenti. Nel corso della verifica è opportuno che i dati biometrici della persona siano confrontati con i dati contenuti nel CIR. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati non dà esito, l'interrogazione può essere effettuata con i dati di identità combinati con i dati del documento di viaggio, ove disponibili. Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, è opportuno che le autorità dello Stato membro vi abbiano accesso per consultare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici dell'interessato, senza che il CIR fornisca alcuna indicazione sul sistema di informazione dell'UE cui tali dati appartengono.	opportuno avviare una verifica nel CIR in sua presenza durante gli accertamenti. Nel corso della verifica è opportuno che i dati biometrici della persona siano confrontati con i dati contenuti nel CIR. Se non possono essere usati i dati biometrici dell'interessato o se l'interrogazione con tali dati non dà esito, l'interrogazione può essere effettuata con i dati di identità combinati con i dati del documento di viaggio, ove disponibili. Nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, se dall'interrogazione risulta che nel CIR sono conservati dati dell'interessato, è opportuno che le autorità dello Stato membro vi abbiano accesso per consultare i dati di identità, i dati del documento di viaggio e i dati biometrici dell'interessato, senza che il CIR fornisca alcuna indicazione sul sistema di informazione dell'UE cui tali dati appartengono.
	Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Dal momento che molte persone sottoposte agli accertamenti potrebbero non avere ***con sé*** alcun documento di viaggio, è opportuno che le autorità che eseguono gli accertamenti abbiano accesso a qualsiasi altro documento utile in possesso degli interessati nei casi in cui i loro dati biometrici non siano utilizzabili o non abbiano riscontri nel CIR. È inoltre opportuno che le autorità possano usare i dati desunti da tali documenti, diversi dai dati biometrici, per effettuare verifiche nelle banche dati pertinenti.	(32) Dal momento che molte persone sottoposte agli accertamenti potrebbero non avere alcun documento di viaggio, è opportuno che le autorità che eseguono gli accertamenti abbiano accesso a qualsiasi altro documento utile in possesso degli interessati nei casi in cui i loro dati biometrici non siano utilizzabili o non abbiano riscontri nel CIR. È inoltre opportuno che le autorità possano usare i dati desunti da tali documenti, diversi dai dati biometrici, per effettuare verifiche nelle banche dati pertinenti.
	Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'identificazione delle persone durante le verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e la consultazione delle banche dati nel contesto della sorveglianza di frontiera o dei controlli di polizia nella zona di frontiera esterna a opera delle autorità che hanno indirizzato le persone interessate agli accertamenti dovrebbero essere considerate parte degli accertamenti e non dovrebbero essere ripetute, a meno che sussistano circostanze giustificative particolari.	(33) L'identificazione delle persone durante le verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e la consultazione delle banche dati nel contesto della sorveglianza di frontiera o dei controlli di polizia nella zona di frontiera esterna a opera delle autorità che hanno indirizzato le persone interessate agli accertamenti dovrebbero essere considerate parte degli accertamenti e non dovrebbero essere ripetute, a meno che sussistano circostanze giustificative particolari. ***Non è necessario né proporzionato consultare la stessa banca dati più volte in relazione alla stessa persona. La raccolta dei dati personali, in particolare il rilevamento dei dati biometrici, conformemente ai requisiti del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento Eurodac], dovrebbe aver luogo solo una volta nell'ambito degli accertamenti.***

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 5, ***e dell'articolo 12, paragrafo 5,*** del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate	(34) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'articolo 11, paragrafo 5, del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n.

conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[26]. Per l'adozione degli atti di esecuzione pertinenti è opportuno far ricorso alla procedura d'esame.

182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio[26]. Per l'adozione degli atti di esecuzione pertinenti è opportuno far ricorso alla procedura d'esame.

[26] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

[26] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Poiché gli accertamenti riguardano le persone presenti alla frontiera esterna che non ***soddisfano*** le condizioni d'ingresso, o sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è opportuno che i controlli di sicurezza nel quadro di tali accertamenti siano ***almeno*** di livello analogo a quelli effettuati sui cittadini di paesi terzi che hanno presentato precedentemente una domanda di autorizzazione all'ingresso nell'Unione per un soggiorno di breve durata, siano essi soggetti o meno all'obbligo del visto.	(36) Poiché gli accertamenti riguardano le persone presenti alla frontiera esterna che ***possono*** non ***soddisfare*** le condizioni d'ingresso, o ***che sono*** sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, è opportuno che i controlli di sicurezza nel quadro di tali accertamenti siano di livello analogo a quelli effettuati sui cittadini di paesi terzi che hanno presentato precedentemente una domanda di autorizzazione all'ingresso nell'Unione per un soggiorno di breve durata, siano essi soggetti o meno all'obbligo del visto.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) ***Dal ragionamento esposto al considerando 36 consegue che*** per le persone sottoposte agli accertamenti è opportuno effettuare verifiche automatizzate a fini di sicurezza ***negli stessi sistemi consultati per chi presenta domanda di visto o domanda di autorizzazione ai viaggi nel sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi: VIS, EES, ETIAS, SIS, ECRIS-TCN, Europol e le banche dati Interpol SLTD e TDAWN. È opportuno che le persone sottoposte agli accertamenti siano anche oggetto di ricerche nell'ECRIS-TCN, per quanto riguarda le persone condannate per reati di terrorismo e altri reati gravi, nei dati Europol di cui al considerando 37 e nelle banche dati Interpol SLTD e TDAWN***.	(39) Per le persone sottoposte agli accertamenti è opportuno effettuare ***anche*** verifiche automatizzate a fini di sicurezza ***nelle banche dati pertinenti***.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) È opportuno che tali ricerche siano svolte in modo tale da garantire che dalle banche dati siano estratti solo i dati indispensabili ai fini dei controlli di sicurezza. Nel caso delle persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso un valico di frontiera, è opportuno che ai fini del controllo di sicurezza nel quadro degli accertamenti si consultino le banche dati ***che*** non ***erano state consultate*** durante le verifiche di frontiera alla frontiera esterna***, evitando così consultazioni ripetute***.	(40) È opportuno che tali ricerche siano svolte in modo tale da garantire che dalle banche dati siano estratti solo i dati indispensabili ai fini dei controlli di sicurezza. Nel caso delle persone che hanno presentato domanda di protezione internazionale presso un valico di frontiera, è opportuno che ai fini del controllo di sicurezza nel quadro degli accertamenti si consultino le banche dati ***solo nella misura in cui qualsiasi banca dati pertinente*** non ***sia stata consultata*** durante le verifiche di frontiera alla frontiera esterna***. Non è necessario né proporzionato consultare la stessa banca dati più volte in relazione***

alla stessa persona.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Considerando 41

Testo della Commissione	*Emendamento*
(41) Ove giustificato ai fini del controllo di sicurezza, gli accertamenti possono includere la verifica degli oggetti in possesso dei cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto nazionale. È opportuno che tutte le misure applicate ***in questo*** contesto siano proporzionate e rispettino ***la*** dignità umana delle persone sottoposte agli accertamenti. È opportuno che le autorità coinvolte garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, segnatamente il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione.	(41) Ove giustificato ai fini del controllo di sicurezza, gli accertamenti possono includere la verifica degli oggetti in possesso dei cittadini di paesi terzi, conformemente al diritto nazionale. È opportuno che tutte le misure applicate ***nel*** contesto ***di un controllo di sicurezza*** siano proporzionate e rispettino ***i principi di*** dignità umana ***e di integrità fisica e psicologica*** delle persone sottoposte agli accertamenti. È opportuno che le autorità coinvolte garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali degli interessati, segnatamente il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà di espressione.

Or. en

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Considerando 42

Testo della Commissione	*Emendamento*
(42) Considerato che l'accesso all'EES, all'ETIAS, al VIS e all'ECRIS-TCN è indispensabile affinché le autorità designate possano effettuare gli accertamenti atti a stabilire se la persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna o l'ordine pubblico, è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE)	***soppresso***

2018/1240 e (UE) 2019/816, rispettivamente, per fornire tale diritto di accesso supplementare, che al momento i regolamenti non contemplano. Per motivi di geometria variabile è opportuno che il regolamento (UE) 2019/816 sia modificato con un regolamento a parte.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) ***Poiché l'attuazione efficace degli accertamenti dipende dalla corretta identificazione delle persone interessate e dei loro precedenti,*** la consultazione delle banche dati europee ***a tale scopo è*** giustificata ***dagli stessi*** obiettivi per i quali ciascuna di queste banche dati è stata istituita***, vale a dire la gestione efficace delle frontiere esterne dell'Unione, la sicurezza interna dell'Unione e l'attuazione efficace delle politiche dell'Unione in materia di asilo e di rimpatrio***.	(44) La consultazione delle banche dati europee ***ai fini dell'identificazione e dei controlli di sicurezza durante gli accertamenti può essere*** giustificata ***nella misura strettamente necessaria al conseguimento di tale finalità e in conformità degli*** obiettivi per i quali ciascuna di queste banche dati è stata istituita.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(44 bis) Al fine di integrare determinati aspetti non essenziali del presente regolamento per quanto riguarda la procedura di cooperazione e la condivisione dei dati personali tra le

autorità preposte agli accertamenti e altre autorità competenti per determinare il rischio per la sicurezza interna, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il rafforzamento del controllo delle persone che ***si accingono a entrare*** nello spazio Schengen e il loro indirizzamento alle procedure adeguate, non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri, occorre istituire norme comuni a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di	(45) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il rafforzamento del controllo delle persone che ***entrano*** nello spazio Schengen e il loro indirizzamento alle procedure adeguate, non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri, occorre istituire norme comuni a livello dell'Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso

proporzionalità enunciato nello stesso articolo.	articolo.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Oggetto ***e ambito di applicazione***	Oggetto

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento istituisce ***accertamenti*** alle frontiere esterne degli Stati membri nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato la frontiera esterna in ***modo non autorizzato***, di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso e di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, ***prima che siano indirizzati*** alle procedure adeguate.	Il presente regolamento istituisce ***una procedura di accertamento*** alle frontiere esterne degli Stati membri nei confronti di tutti i cittadini di paesi terzi che hanno attraversato la frontiera esterna in ***maniera irregolare***, di coloro che hanno presentato domanda di protezione internazionale durante le verifiche di frontiera senza soddisfare le condizioni d'ingresso e di coloro che sono sbarcati a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso, ***per poterli indirizzare*** alle procedure adeguate.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Scopo degli accertamenti è rafforzare il controllo delle persone che si accingono a entrare nello spazio Schengen e indirizzarle alle procedure adeguate.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accertamenti mirano a identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna consultando le banche dati pertinenti. ***Se del caso,*** gli accertamenti ***comportano*** anche un controllo dello stato di salute volto ***a individuare le*** persone vulnerabili e bisognose di cure sanitarie, nonché ***quelle*** che ***rappresentano*** una minaccia per la salute pubblica. ***Tali controlli contribuiscono a indirizzarle verso la procedura adeguata.***	Gli accertamenti mirano a ***cercare di*** identificare tutti i cittadini di paesi terzi che ne sono oggetto e verificare che non rappresentino una minaccia per la sicurezza interna consultando le banche dati pertinenti. Gli accertamenti ***comprendono*** anche un controllo ***obbligatorio*** dello stato di salute volto ***ad avviare il processo di individuazione delle*** persone vulnerabili***, con esigenze di accoglienza o procedurali particolari,*** e bisognose di cure sanitarie, nonché ***le persone*** che ***possono rappresentare*** una minaccia per la salute pubblica.

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli accertamenti sono effettuati anche all'interno del territorio degli Stati membri se non vi sono indicazioni che i cittadini di paesi terzi siano stati sottoposti	***soppresso***

a controlli alle frontiere esterne.

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. "attraversamento non autorizzato della frontiera esterna": l'attraversamento via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro al di fuori dei valichi di frontiera e degli orari di apertura stabiliti di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. "dati biometrici": i dati relativi alle impronte digitali e alle immagini del volto ai sensi dell'articolo 3, lettera p), del regolamento (UE) xxxx/202x [regolamento Eurodac];

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. "apolide": un apolide di cui all'articolo 1 della Convenzione sullo statuto degli apolidi, firmata a New York il 28 settembre 1954, nella sua versione originale;

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 quater. "rappresentante": una persona o un'organizzazione, ivi compresa un'autorità pubblica designata dalle autorità o dagli organismi competenti, in possesso delle competenze e delle qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori, a rappresentare, assistere ed agire a nome di un minore non accompagnato, se del caso, per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale, in modo tale che il minore non accompagnato possa godere dei diritti ed adempiere gli obblighi previsti dal presente regolamento.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Accertamenti alla frontiera esterna	***Ambito di applicazione***

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) sono fermati in relazione all'attraversamento ***non autorizzato*** via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali lo Stato membro non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 per motivi diversi dall'età; oppure	(a) sono fermati in relazione all'attraversamento ***irregolare*** via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali***, per motivi diversi dall'età,*** lo Stato membro non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013 per motivi diversi dall'età; oppure

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli accertamenti non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399***, salvo nel caso in cui il beneficiario di una decisione individuale emessa dallo Stato membro in base all'articolo 6, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento chieda protezione internazionale***.	3. Gli accertamenti non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Autorizzazione all'ingresso nel territorio di uno Stato membro	Autorizzazione all'ingresso ***e al soggiorno*** nel territorio di uno Stato membro

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Durante gli accertamenti le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, ***non*** sono autorizzate a entrare nel territorio di uno Stato membro.	1. Durante gli accertamenti***, conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) xxxx/202x [regolamento sulla procedura di asilo],*** le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, ***che hanno presentato domanda di protezione internazionale*** sono autorizzate a ***rimanere nel territorio di uno Stato membro.*** ***Al fine di rendere effettivo tale diritto, e in merito agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2016/399, anche le persone di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, che hanno presentato domanda di protezione internazionale sono autorizzate a*** entrare nel territorio di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo interessato soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del	***soppresso***

regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti sono interrotti e il cittadino di paese terzo è autorizzato a entrare nel territorio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 5	***soppresso***
Accertamenti all'interno del territorio	
Gli Stati membri procedono agli accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi individuati nel loro territorio se non vi sono indicazioni che il loro ingresso attraverso una frontiera esterna sia avvenuto in modo autorizzato.	

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Nei casi di cui all'articolo 3,*** gli accertamenti ***sono*** effettuati in ***luoghi ubicati*** presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze.	1. Gli accertamenti ***possono essere*** effettuati in ***qualsiasi luogo adeguato nel territorio di uno Stato membro, anche*** presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze***, in particolare dove le persone interessate non chiedono chiaramente protezione internazionale***.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza hanno effettivo accesso ai cittadini di paesi terzi, in particolare a coloro che sono tenuti nei centri di trattenimento o sono presenti ai valichi di frontiera alle frontiere esterne, comprese le zone di transito.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Nei casi di cui all'articolo 5, gli accertamenti sono effettuati in qualunque luogo adeguato nel territorio dello Stato membro.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nei casi di cui all'articolo 3, gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla	Gli accertamenti sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro cinque giorni dal fermo nella zona di frontiera esterna, dallo sbarco sul territorio dello Stato membro interessato o dalla

presentazione al valico di frontiera. ***In circostanze eccezionali, qualora sia necessario sottoporre contemporaneamente agli accertamenti un numero sproporzionato di cittadini di paesi terzi che renda impossibile la conclusione degli accertamenti entro il suddetto termine, il periodo di cinque giorni può essere prorogato al massimo di altri cinque giorni.***	presentazione al valico di frontiera.

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 3. Informano altresì la Commissione non appena cessino di sussistere i motivi che hanno determinato la proroga del periodo per gli accertamenti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 63

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Gli accertamenti di cui all'articolo 5 sono effettuati senza indugio e sono completati in ogni caso entro tre giorni dal fermo.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Gli Stati membri provvedono a che a tutte le persone sottoposte agli accertamenti siano riconosciute condizioni di vita che ne garantiscano il sostentamento e ne tutelino la salute fisica e mentale, nonché rispettino i loro diritti conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 ter. Le disposizioni della direttiva (UE) xxxx/xxxx [direttiva sulle condizioni di accoglienza] si applicano alle persone che presentano domanda di protezione internazionale, conformemente all'articolo 16 di tale direttiva, dal momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) controllo preliminare dello stato di salute ***e delle vulnerabilità*** come previsto	(a) controllo preliminare dello stato di salute come previsto all'articolo 9;

all'articolo 9;

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) controllo delle vulnerabilità come previsto all'articolo 9;

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) identificazione come previsto all'articolo 10;	(b) identificazione ***o verifica dell'identità*** come previsto all'articolo 10;

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) registrazione dei dati biometrici ***nelle banche dati pertinenti come previsto all'articolo 14, paragrafo 6, nella misura in cui non sia ancora avvenuta***;	(c) registrazione dei dati biometrici ***in conformità degli articoli 10, 13 e 14 bis del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento Eurodac]***;

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) controllo di sicurezza come previsto all'articolo 11;	*(Non concerne la versione italiana)*

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 6 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) indirizzamento alla procedura adeguata come previsto all'articolo 14.	(f) indirizzamento alla procedura adeguata ***o rifiuto d'ingresso*** come previsto all'articolo 14.

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri designano le autorità competenti a effettuare gli accertamenti. Essi predispongono personale adeguato e risorse sufficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente.	Gli Stati membri designano le autorità competenti a effettuare gli accertamenti ***e provvedono a che il personale di tali autorità competenti che effettuerà gli accertamenti disponga delle conoscenze adeguate e abbia ricevuto la formazione necessaria in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo]***. Essi predispongono personale adeguato e risorse sufficienti per eseguire gli accertamenti in modo efficiente.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri designano ***personale*** medico ***qualificato*** per effettuare il controllo dello stato di salute di cui all'articolo 9. Se del caso, sono coinvolte anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani.	Gli Stati membri designano ***professionisti qualificati del settore*** medico per effettuare il controllo dello stato di salute di cui all'articolo 9. Se del caso, sono coinvolte anche le autorità nazionali per la tutela dei minori e i relatori nazionali sulla tratta di esseri umani.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 7 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le autorità competenti possono essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nei limiti dei loro mandati.	Le autorità competenti possono essere assistite o coadiuvate nell'espletamento degli accertamenti da esperti o funzionari di collegamento, nonché da squadre inviate dall'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea e dall'[Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] nei limiti dei loro mandati***, purché tali esperti abbiano ricevuto la formazione e le qualifiche pertinenti di cui al primo e al secondo comma***.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali ***in relazione agli*** accertamenti.	1. Gli Stati membri adottano disposizioni pertinenti al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali ***durante la sorveglianza di frontiera, gli*** accertamenti ***e le procedure di asilo e di rimpatrio e adottano disposizioni a norma del diritto nazionale per sanzionare il mancato rispetto dei diritti fondamentali. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate e dissuasive.***

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– per garantire il rispetto del diritto dell'***UE*** e del diritto internazionale, ivi compresa Carta dei diritti fondamentali, durante gli accertamenti;	– per garantire il rispetto del diritto dell'***Unione*** e del diritto internazionale, ivi compresa Carta dei diritti fondamentali, durante ***la sorveglianza di frontiera,*** gli accertamenti ***e le procedure di asilo e di rimpatrio***;

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– per monitorare le indagini, e se necessario avviare tali indagini, sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in tutte le attività pertinenti in relazione alla sorveglianza di frontiera, agli accertamenti e alle procedure di asilo

e di rimpatrio per tutti i cittadini di paesi terzi che:

(a) sono coinvolti nell'attraversamento irregolare via terra, mare o aria della frontiera esterna di uno Stato membro, fatta eccezione per i cittadini di paesi terzi dei quali, per motivi diversi dall'età, lo Stato membro non è tenuto a rilevare i dati biometrici conformemente all'articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 603/2013;

(b) sono sbarcati sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso; oppure

(c) presentano domanda di protezione internazionale presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito e che non soddisfano le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399;

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– per garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento;

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– se del caso, per garantire il rispetto delle norme ***nazionali*** che disciplinano il trattenimento della persona interessata, segnatamente i motivi ***e*** la durata del trattenimento;	– se del caso, per garantire il rispetto delle norme ***pertinenti*** che disciplinano il trattenimento della persona interessata, segnatamente i motivi***,*** la durata ***e le condizioni*** del trattenimento;

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– per garantire il rispetto delle garanzie procedurali applicabili alla persona interessata;

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– per garantire un trattamento efficace e senza indebiti ritardi dei presunti casi di violazione dei diritti fondamentali in relazione agli accertamenti, anche per quanto concerne l'accesso alla procedura di asilo e il mancato rispetto del principio di non respingimento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo.	Gli Stati membri predispongono adeguate misure di salvaguardia intese a garantire l'indipendenza del meccanismo ***e coinvolgono le istituzioni nazionali operanti nell'ambito dei diritti umani, i difensori civici nazionali, le organizzazioni internazionali o le organizzazioni non governative pertinenti nella gestione e nel funzionamento del meccanismo. Purché una o più di tali istituzioni o organizzazioni non siano direttamente coinvolte nel meccanismo, gli organismi responsabili del meccanismo di monitoraggio stabiliscono e mantengono stretti legami con le medesime.***

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Affinché il meccanismo sia efficace, gli Stati membri forniscono agli organismi responsabili del meccanismo l'accesso a tutti i luoghi, tutte le persone e tutti i documenti pertinenti, nella misura in cui tale accesso sia necessario per consentire a detti organismi di adempiere gli obblighi di cui al presente articolo.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Inoltre, gli organismi responsabili del meccanismo di monitoraggio stabiliscono e mantengono stretti legami con le autorità nazionali per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'Agenzia per i diritti fondamentali elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. Gli Stati membri possono ***inoltre*** chiedere ***all'Agenzia per i diritti fondamentali*** di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.	L'Agenzia per i diritti fondamentali ***(FRA)*** elabora orientamenti generali per gli Stati membri per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento indipendente del meccanismo. Gli Stati membri possono chiedere ***alla FRA*** di aiutarli a sviluppare il meccanismo di monitoraggio nazionale, comprese le misure di salvaguardia della sua indipendenza, nonché la metodologia di monitoraggio e programmi di formazione adeguati.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I meccanismi indicati in precedenza non pregiudicano il meccanismo di monitoraggio ai fini del monitoraggio dell'applicazione operativa e tecnica del CEAS di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sull'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo] e il ruolo degli osservatori dei diritti fondamentali nel monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le attività dell'Agenzia della guardia di frontiera e costiera europea di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2019/1896 [regolamento sulla guardia di frontiera e costiera europea].

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri possono invitare le organizzazioni e gli organismi nazionali, internazionali e non governativi pertinenti a partecipare al monitoraggio.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti ***sono informati***	1. ***Gli Stati membri informano*** i cittadini di paesi terzi sottoposti agli

sinteticamente della finalità e delle modalità degli accertamenti, ***in particolare*** di quanto segue:	accertamenti della finalità e delle modalità degli accertamenti, ***anche*** di quanto segue:

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
(a) le fasi, ***le modalità*** e i possibili esiti degli accertamenti;	(a) le fasi, ***la durata*** e i possibili esiti degli accertamenti;

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(a bis) la possibilità di chiedere protezione internazionale, in particolare nelle circostanze specificate all'articolo 30 del regolamento (UE) xxxx/202x [regolamento sulla procedura di asilo];

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Durante gli*** accertamenti ***essi ricevono*** inoltre le seguenti informazioni, a seconda dei casi:	2. ***All'inizio degli*** accertamenti ***gli Stati membri forniscono*** inoltre le seguenti informazioni, a seconda dei casi:

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) l'obbligo di rimpatrio ***per i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*** in conformità della direttiva XXXXX [direttiva rimpatri];	(c) l'obbligo di rimpatrio in conformità della direttiva XXXXX [direttiva rimpatri];

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
(f) ***le informazioni*** di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679[35] [GDPR].	(f) ***i diritti*** di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679[35] [GDPR]**,** ***all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680[35 bis] [direttiva in materia di polizia] e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725[35 ter]***.
[35] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).	[35] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
	[35 bis] Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte

delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (direttiva in materia di polizia) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

35 ter ***Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).***

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende ***o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile***. Le informazioni sono fornite per iscritto e ***in circostanze eccezionali***, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Sono fornite in modo adeguato all'età e al genere del destinatario.	3. Durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che il cittadino di paese terzo comprende. Le informazioni sono fornite per iscritto ***in forma concisa e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice*** e, se necessario, oralmente, ricorrendo a servizi di interpretazione. Sono fornite in modo adeguato all'età e al genere del destinatario.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per i cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale, tali informazioni possono essere fornite contemporaneamente alle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sulla procedura di asilo].
	Le autorità competenti provvedono a mettere a disposizione servizi di interpretazione e, qualora sia necessario e opportuno, di mediazione culturale per agevolare l'accesso alla procedura di protezione internazionale.

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono oggetto di una visita medica preliminare volta a individuare eventuali necessità di cure immediate o isolamento per motivi di salute pubblica***, a meno che, in base alle condizioni generali dei singoli cittadini di paesi terzi interessati e ai motivi per cui sono stati indirizzati agli accertamenti, le autorità competenti abbiano appurato che la visita medica preliminare non è necessaria**. ***In tal caso, ne informano le persone in questione.***	1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono oggetto di una visita medica preliminare ***da parte di professionisti qualificati del settore medico*** volta a individuare eventuali necessità di cure immediate o isolamento per motivi di salute pubblica.

Or. en

Emendamento 97

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per i cittadini di paesi terzi che chiedono protezione internazionale, il controllo dello stato di salute di cui al primo comma può rientrare nella visita medica prevista all'articolo 23 del regolamento (UE) xxxx/xxxx [regolamento sulla procedura di asilo].

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***Se opportuno, si verifica*** se le persone di cui al paragrafo 1 siano in una situazione vulnerabile, siano state vittime di tortura o abbiano esigenze di accoglienza o procedurali particolari ai sensi dell'articolo ***20*** della direttiva sulle condizioni di accoglienza [***rifusione***].	2. ***Gli Stati membri verificano*** se le persone di cui al paragrafo 1 siano in una situazione vulnerabile, siano vittime di tortura***, siano apolidi o a rischio di apolidia*** o abbiano esigenze di accoglienza o procedurali particolari ai sensi dell'articolo ***21*** della ***direttiva (UE) xxxx/xxxx [***direttiva sulle condizioni di accoglienza***] e dell'articolo 20 del regolamento (UE) xxxx/xxxx*** [***regolamento sulla procedura di asilo***].

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Se ritenuto necessario in base alle circostanze, i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 5 sono oggetto di una visita medica preliminare, intesa specialmente a individuare eventuali problemi di salute che richiedano cure immediate, assistenza speciale o isolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 9 bis
	Garanzie particolari per i minori non accompagnati
	1. Non appena possibile gli Stati membri adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e assista il minore non accompagnato durante gli accertamenti. Tale rappresentante coincide, se del caso, con il rappresentante da nominare a norma dell'articolo 23 della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza]. Il minore non accompagnato è immediatamente informato della nomina del rappresentante. Il rappresentante svolge i suoi doveri in conformità del principio dell'interesse superiore del minore e ha la competenza necessaria a tal fine. Al fine di assicurare il benessere e lo sviluppo sociale del minore, la persona che funge da rappresentante è sostituita solo in caso di necessità. Le organizzazioni o gli individui i cui interessi contrastano o possono potenzialmente contrastare con

	quelli del minore non accompagnato non sono ammissibili ad assumere il ruolo di rappresentanti.
	2. Gli Stati membri affidano a una persona fisica designata quale rappresentante o alla persona di cui all'articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva (UE) XXX/XXX [direttiva sulle condizioni di accoglienza] un numero proporzionato e limitato di minori non accompagnati che, in circostanze ordinarie, non è superiore a trenta simultaneamente, per garantire che sia in grado di esercitare la sua funzione in modo efficace.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Identificazione	***Verifica dell'identità o*** identificazione

Or. en

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'identità dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 ***o all'articolo 5*** è verificata o stabilita utilizzando ***in particolare*** i seguenti elementi***, in combinazione con le banche dati nazionali ed europee***:	1. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante l'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'identità dei cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 è verificata o stabilita utilizzando***, se del caso,*** i seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Ai fini dell'identificazione di cui al paragrafo 1, le autorità competenti interrogano ***ogni banca dati nazionale pertinente e*** l'archivio comune di dati di identità (CIR) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817. ***A tale scopo sono utilizzati*** i dati biometrici ***del cittadino*** di ***paese terzo acquisiti sul posto durante gli*** accertamenti***, nonché i dati di identità e, se disponibili, i dati del documento di viaggio***.	2. Ai fini ***della verifica o*** dell'identificazione di cui al paragrafo 1 ***del presente articolo***, le autorità competenti interrogano l'archivio comune di dati di identità (CIR) di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/817 ***e il sistema d'informazione Schengen (SIS)***. I dati biometrici ***dei cittadini*** di ***paesi terzi soggetti agli*** accertamenti ***sono acquisiti solo una volta ai fini della verifica o dell'identificazione e della registrazione nell'Eurodac di tale persona***.

Or. en

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se non possono essere usati i dati biometrici del cittadino di paese terzo o se l'interrogazione ***di cui al paragrafo 2*** effettuata con tali dati non dà esito, l'interrogazione di cui al paragrafo 2 è effettuata con i dati di identità del cittadino di paese terzo combinati con eventuali dati del documento di identità o di viaggio o di altro documento, oppure con i dati di identità forniti dal cittadino di paese terzo.	3. Se non possono essere usati i dati biometrici del cittadino di paese terzo o se l'interrogazione effettuata con tali dati non dà esito, l'interrogazione di cui al paragrafo 2 è effettuata con i dati di identità del cittadino di paese terzo combinati con eventuali dati del documento di identità o di viaggio o di altro documento, oppure con i dati di identità forniti dal cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 ***o all'articolo 5*** sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare che non costituiscano una minaccia per la sicurezza interna. Il controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.	1. I cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 3 sono oggetto di un controllo di sicurezza inteso a verificare che non costituiscano una minaccia per la sicurezza interna. Il controllo di sicurezza può riguardare sia i cittadini di paesi terzi, sia gli oggetti in loro possesso. In caso di perquisizione si applica la legislazione dello Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Per effettuare il controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1, e nella misura in cui non ***lo abbiano*** già ***fatto*** in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3***, lettera a), punto vi)***, del regolamento (UE) 2016/399, ***le autorità competenti interrogano*** le pertinenti banche dati ***nazionali e*** dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen (SIS).	2. Per effettuare il controllo di sicurezza di cui al paragrafo 1, e nella misura in cui ***tale controllo*** non ***abbia*** già ***avuto luogo nel contesto dei controlli effettuati*** in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399, ***sono interrogate*** le pertinenti banche dati dell'Unione, in particolare il sistema d'informazione Schengen (SIS).

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nella misura in cui ciò non sia già avvenuto durante le verifiche di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, l'autorità competente interroga il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso l'elenco di controllo ETIAS di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1240, il sistema di informazione visti (VIS), il sistema ECRIS-TCN per le condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi, i dati Europol trattati per le finalità di cui all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/794, e la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) con i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, usando almeno i dati di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c).	***soppresso***

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis. Per quanto riguarda la consultazione del sistema ECRIS-TCN, i dati estratti si limitano alle condanne relative a reati di terrorismo e altri reati gravi.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter. Le interrogazioni delle banche dati Interpol ai fini del paragrafo 2 sono effettuate solo nel caso in cui si assicuri che nessuna informazione sia rivelata al titolare della segnalazione Interpol.

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se effettuate nei sistemi di informazione dell'UE e nel CIR, le interrogazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, ***possono essere*** avviate tramite il portale di ricerca europeo di cui al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/818[36].	1. Se effettuate nei sistemi di informazione dell'UE e nel CIR, le interrogazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, e all'articolo 11, paragrafo 2, ***del presente regolamento sono*** avviate tramite il portale di ricerca europeo di cui al capo II del regolamento (UE) 2019/817 e al capo II del regolamento (UE) 2019/818[36].
[36] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).	[36] Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con i dati contenuti in uno dei sistemi d'informazione, l'autorità competente ha accesso alla consultazione del fascicolo relativo a tale corrispondenza per determinare il rischio per la sicurezza interna di cui all'articolo 11, paragrafo 1.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Qualora dall'interrogazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con dati Europol, l'autorità competente dello Stato membro ne informa Europol al fine di adottare, se necessario, adeguate misure conseguenti in conformità della legislazione pertinente.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Qualora dall'interrogazione di cui	***soppresso***

all'articolo 11, paragrafo 3, risulti una corrispondenza con la banca dati Interpol sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN), l'autorità competente dello Stato membro ne informa l'ufficio centrale nazionale di Interpol dello Stato membro che ha avviato l'interrogazione al fine di adottare, se necessario, adeguate misure conseguenti in conformità della legislazione pertinente.

Or. en

Emendamento 114

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La Commissione adotta atti ***di esecuzione*** volti a specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte agli accertamenti***, gli uffici centrali nazionali di Interpol, l'unità nazionale Europol*** e ***le*** autorità ***centrali dell'ECRIS-TCN, rispettivamente,*** per determinare ***il rischio*** per la sicurezza interna. ***Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.***	5. La Commissione adotta atti ***delegati conformemente all'articolo 290 TFUE*** volti a ***integrare il presente regolamento al fine di*** specificare la procedura di cooperazione tra le autorità preposte agli accertamenti e ***altre*** autorità ***competenti*** per determinare ***una minaccia*** per la sicurezza interna.

Or. en

Emendamento 115

Proposta di regolamento
Articolo 13 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Al termine degli accertamenti le autorità competenti compilano***, per quanto riguarda le persone di cui agli articoli 3 e***	Al termine degli accertamenti le autorità competenti compilano il modulo ***di cui all'***allegato I, inserendo le seguenti

5, il modulo ***che figura nell'***allegato I, inserendo le seguenti informazioni:	informazioni ***per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3***:

Or. en

Emendamento 116

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
(b) indicazione iniziale delle cittadinanze, paesi di residenza prima dell'arrivo e lingue parlate;	(b) ***loro*** indicazione iniziale delle cittadinanze ***o apolidia***, paesi di residenza prima dell'arrivo e lingue parlate;

Or. en

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
(c) motivo ***dell'arrivo non autorizzato, dell'ingresso e, se del caso, del soggiorno o della residenza irregolari, specificando se la persona ha presentato domanda di protezione internazionale***;	(c) motivo ***per cui sono stati effettuati gli accertamenti***;

Or. en

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
(d) informazioni ottenute sugli itinerari percorsi, compresi il punto di partenza, i luoghi di residenza precedenti,	***soppresso***

i paesi terzi di transito e quelli in cui potrebbe essere stata chiesta o ottenuta protezione, nonché la destinazione prevista nell'Unione;

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
(e) informazioni sull'assistenza fornita da una persona o da un'organizzazione criminale in relazione all'attraversamento non autorizzato della frontiera, e ogni eventuale informazione connessa nei casi di presunto traffico di migranti.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e bis) informazioni sulle vulnerabilità o sulle esigenze di accoglienza o procedurali particolari identificate durante gli accertamenti e su qualsiasi controllo dello stato di salute o visita medica effettuati;

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e ter) informazioni sulla richiesta di protezione internazionale da parte di un cittadino di paese terzo;

Or. en

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 13 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(e quater) informazioni sull'eventuale presenza sul territorio degli Stati membri di familiari o parenti del cittadino di paese terzo.

Or. en

Emendamento 123

Proposta di regolamento
Articolo 13 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Laddove tali informazioni siano disponibili, il modulo comprende:
	(a) il motivo dell'arrivo o dell'ingresso irregolari;
	(b) informazioni ottenute sugli itinerari percorsi, compresi il punto di partenza, i luoghi di residenza precedenti, i paesi terzi di transito e quelli in cui potrebbe essere stata chiesta o ottenuta protezione internazionale, nonché la destinazione

prevista nell'Unione.

Or. en

Emendamento 124

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– non ***hanno presentato domanda di*** protezione internazionale e	– non ***chiedono chiaramente*** protezione internazionale e

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione di procedure conformi alla direttiva (UE) 2008/115/CE ***(***direttiva rimpatri***)***.	sono indirizzati alle autorità competenti per l'applicazione di procedure conformi alla direttiva (UE) 2008/115/CE ***[***direttiva rimpatri***], fatta salva l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/399***.

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
In circostanze non collegate a operazioni di ricerca e soccorso, può essere rifiutato loro l'ingresso in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.	In circostanze non collegate a operazioni di ricerca e soccorso ***e non contemplate dall'articolo 4 del presente regolamento***, può essere rifiutato loro l'ingresso in

conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399.

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. I cittadini di paesi terzi che hanno presentato domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità di cui all'articolo XY del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13 del presente regolamento. ***In tale occasione, le autorità che svolgono gli accertamenti segnalano nel modulo consuntivo eventuali elementi che appaiono a prima vista pertinenti per indirizzare i cittadini di paesi terzi in questione alla procedura d'esame accelerata o alla procedura di frontiera.***	2. I cittadini di paesi terzi che ***presentano o*** hanno presentato domanda di protezione internazionale sono indirizzati alle autorità di cui all'articolo XY del regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento sulla procedura di asilo], alle quali è contestualmente trasmesso il modulo di cui all'articolo 13 del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 128

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. I cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 5 che	***soppresso***
– non hanno presentato domanda di protezione internazionale e	
– non soddisfano le condizioni di ingresso e soggiorno stando a quanto risulta dagli accertamenti	

sono sottoposti a procedure di rimpatrio conformi alla direttiva 2008/115/CE.

Or. en

Emendamento 129

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Qualora i cittadini di paesi terzi sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 5 presentino domanda di protezione internazionale a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) XXXX/XXXX [regolamento sulla procedura di asilo], il paragrafo 2 del presente articolo si applica di conseguenza.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Per poter esercitare effettivamente i diritti di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 [GDPR], all'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680 [direttiva in materia di polizia] e all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1725, in particolare il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso e la rettifica o la cancellazione dei dati personali e il diritto di proporre ricorso dinanzi a un'autorità di controllo, alla persona interessata è fornita una copia del modulo contemporaneamente alla sua trasmissione alle autorità

competenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 131

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi ai quali si applica il regolamento (UE) XXX/XXX [regolamento Eurodac], le autorità competenti rilevano i dati biometrici di cui agli articoli [10, 13, 14 e 14 bis] di tale regolamento e li trasmettono in conformità di tale regolamento.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, ***paragrafo*** 1, ***e all'articolo 5*** sono indirizzati a una procedura adeguata di asilo o di rimpatrio, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, ***paragrafi*** 3 ***e 5***, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata a una procedura adeguata.	7. Quando i cittadini di paesi terzi di cui all'articolo 3, ***paragrafi*** 1 ***e 2***, ***del presente regolamento*** sono indirizzati a una procedura adeguata di asilo o di rimpatrio ***o quando l'ingresso è rifiutato in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399***, gli accertamenti sono interrotti. Se entro i termini di cui all'articolo 6, ***paragrafo*** 3, non sono stati completati tutti i controlli, sono comunque interrotti gli accertamenti riguardo alla persona in questione, che è indirizzata a una procedura adeguata. ***Se durante gli accertamenti risulta evidente che il cittadino di paese terzo interessato***

soddisfa le condizioni d'ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti sono interrotti.

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Le persone identificate come apolidi o a rischio di apolidia durante gli accertamenti sono indirizzate alle autorità competenti, che determinano se la persona sia apolide e offrono un'adeguata protezione, conformemente al diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 14 bis
	Esercizio della delega
	1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
	2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di tre anni a decorrere da … [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è

tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3. La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di [due mesi] dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 135

Proposta di regolamento
Articolo 16
Regolamento (CE) n. 767/2008
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 16	***soppresso***
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008	
Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:	
(1) all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:	
"2. L'accesso al VIS per la consultazione dei dati è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato dell'autorità centrale ETIAS e delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro competenti per gli scopi definiti agli articoli da 15 a 22, compreso il personale debitamente autorizzato delle unità nazionali ETIAS designato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché al personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2019/817, e alle autorità competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[37]. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.".	

[37] Regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle

frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817.

Or. en

Motivazione

La relatrice non è convinta che le disposizioni che concedono diritti di accesso generali alle autorità competenti siano necessarie per consentire l'effettivo svolgimento degli accertamenti.

Emendamento 136

Proposta di regolamento
Articolo 17
Regolamento (UE) 2017/2226
Articolo 6, paragrafo 1 – articolo 9, paragrafo 1 – articolo 9, paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 17	***soppresso***
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226	
Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:	
(1) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera k):	
"k) sostenere gli obiettivi degli accertamenti stabiliti dal regolamento (UE) 2020/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[38], in particolare per quanto riguarda le verifiche di cui all'articolo 10 di detto regolamento.";	
(2) l'articolo 9 è così modificato:	
(a) è inserito il paragrafo seguente:	
"2 bis. Le autorità competenti di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/XXX hanno accesso all'EES per consultare i dati.";	
(b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:	
"L'accesso ai dati dell'EES conservati nel CIR è riservato esclusivamente al	

personale debitamente autorizzato delle autorità nazionali di ciascuno Stato membro e al personale debitamente autorizzato delle agenzie dell'Unione che sono competenti per gli scopi di cui agli articoli 20, 20 bis e 21 del regolamento (UE) 2019/817. Tale accesso è limitato conformemente alla misura in cui i dati siano necessari all'assolvimento dei loro compiti per detti scopi ed è proporzionato agli obiettivi perseguiti.".

[38] Regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817.

Or. en

Motivazione

La relatrice non è convinta che le disposizioni che concedono diritti di accesso generali alle autorità competenti siano necessarie per consentire l'effettivo svolgimento degli accertamenti.

Emendamento 137

Proposta di regolamento
Articolo 18
Regolamento (UE) 2018/1240
Articolo 4, lettera a) – articolo 13, paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 18	***soppresso***
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1240	
Il regolamento (UE) 2018/1240 è così modificato:	
(1) all'articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:	
"a) contribuisce a un elevato livello di sicurezza permettendo una valutazione	

approfondita del rischio per la sicurezza interna presentato dai richiedenti prima del loro arrivo ai valichi di frontiera esterni, e dalle persone sottoposte agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2020/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio[39] [regolamento sugli accertamenti], onde determinare se vi siano indicazioni concrete o fondati motivi basati su indicazioni concrete per concludere che la presenza della persona nel territorio degli Stati membri presenta un rischio per la sicurezza;";

(2) all'articolo 13, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo e l'autorità competente di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2020/XXX, e comunica senza indugio a eu-LISA l'elenco di tali autorità, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, del presente regolamento. Tale elenco specifica lo scopo per cui il personale debitamente autorizzato di ciascuna autorità ha accesso ai dati conservati nel sistema d'informazione ETIAS conformemente ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo.".

[39] Regolamento (UE) XXX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817.

Or. en

Motivazione

La relatrice non è convinta che le disposizioni che concedono diritti di accesso generali alle autorità competenti siano necessarie per consentire l'effettivo svolgimento degli accertamenti.

Emendamento 138

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Nazionalità (indicazione iniziale):	5. Nazionalità ***o apolidia*** (indicazione iniziale):

Or. en

Emendamento 139

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Motivo ***degli*** accertamenti	7. Motivo ***per cui sono stati effettuati gli*** accertamenti
A. Ingresso irregolare	A. Ingresso irregolare
se del caso, precisare:	***soppresso***
assenza / contraffazione / alterazione del documento di viaggio	***soppresso***
assenza / contraffazione / alterazione del visto o dell'autorizzazione ai viaggi	***soppresso***
B. Arrivo in seguito a ricerca e soccorso	B. Arrivo in seguito a ricerca e soccorso
C. Domanda di protezione internazionale al valico di frontiera	C. Domanda di protezione internazionale al valico di frontiera
D. Nessuna indicazione dell'avvenuta verifica di frontiera a una frontiera esterna:	***soppresso***
□ ***assenza di timbro nel documento di viaggio / assenza di riscontro nel sistema di ingressi/uscite***	***soppresso***
□ ***assenza di documento di viaggio***	***soppresso***

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. È stata presentata una domanda di protezione internazionale?

Or. en

Emendamento 141

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. Sono presenti familiari o parenti situati nel territorio di uno Stato membro?
	Se sì, fornire i dettagli dei pertinenti familiari o parenti e dello Stato membro pertinente

Or. en

Emendamento 142

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis. I controlli relativi alle vulnerabilità o alle esigenze di accoglienza o procedurali particolari sono stati effettuati:
	□ ***Sì*** □ ***No***

	Se sì, risultato delle vulnerabilità e delle esigenze di accoglienza e procedurali particolari:

Or. en

Emendamento 143

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) località/paesi di residenza precedente:	a) località/paesi di residenza precedente:
b) luogo di partenza:	b) luogo di partenza:
c) paesi terzi e località (es. città, provincia) di transito e durata della permanenza:	c) paesi terzi e località (es. città, provincia) di transito e durata della permanenza:
d) modalità di transito (es. mezzi di trasporto, in gruppo, individuale), assistenza ricevuta (es. favoreggiamento, modalità di comunicazione utilizzate), pagamenti effettuati/da effettuare, eccetera:	d) modalità di transito (es. mezzi di trasporto, in gruppo, individuale), assistenza ricevuta (es. favoreggiamento, modalità di comunicazione utilizzate), pagamenti effettuati/da effettuare, eccetera:
e) paesi terzi nei quali è stata chiesta protezione:	***soppresso***
f) paesi terzi nei quali è stata ottenuta protezione:	***soppresso***
g) destinazione prevista nell'Unione:	g) destinazione prevista nell'Unione:

Or. en

Emendamento 144

Proposta di regolamento
Allegato 1 – punto 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
13. Assistenza fornita dietro compenso da persone o organizzazioni terze ai fini dell'attraversamento irregolare della	***soppresso***

frontiera ed eventuali informazioni complementari in caso di presunto traffico di migranti:

Or. en

MOTIVAZIONE

Di seguito la relatrice illustrerà i principali motivi degli emendamenti presentati nel progetto di relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica il regolamento 2020/0278 (COD), adottata dalla Commissione nel settembre 2020.

Introduzione

Dalla nomina della relatrice il 9 novembre 2020, hanno avuto luogo diversi scambi di opinioni, tra cui sei riunioni con i relatori ombra, nonché riunioni con i portatori di interessi esterni. Inoltre, il 27 maggio 2021 è stata organizzata un'audizione della commissione LIBE.

La relatrice condivide l'obiettivo generale della Commissione di cercare di individuare prontamente l'identità dei cittadini di paesi terzi, eventuali necessità di cure mediche immediate o isolamento per motivi di salute pubblica, le vulnerabilità, le esigenze di accoglienza o procedurali particolari e i potenziali rischi per la sicurezza e indirizzare le persone alla procedura appropriata. La relatrice propone pertanto emendamenti alla proposta di regolamento della Commissione, al fine di creare una procedura efficiente e rapida, che rispetti appieno i diritti fondamentali, garantisca la certezza del diritto e rafforzi il meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali.

La relatrice deplora che la Commissione non abbia elaborato una valutazione d'impatto in merito alle proposte, in particolare viste la potenziale gravità degli effetti sui diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi e la complessità del sistema di migrazione e di asilo proposto nel nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. La relatrice intende esprimere la sua gratitudine all'Unità Valutazione d'impatto ex ante del Servizio Ricerca del Parlamento europeo e ai rispettivi contraenti per il lavoro svolto in merito alla valutazione d'impatto orizzontale sostitutiva sul nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. La relatrice desidera altresì esprimere la sua gratitudine agli autori dello studio del Dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo.

Principali elementi del progetto di relazione

1. Autorizzazione all'ingresso nel territorio di uno Stato membro

La Commissione ha proposto che, nel corso degli accertamenti, le persone sottoposte a tali accertamenti non debbano essere autorizzate a entrare nel territorio degli Stati membri pur essendo fisicamente presenti nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente da un'eventuale domanda di protezione internazionale (finzione giuridica di non ingresso). La Commissione ha inoltre suggerito che determinati elementi dell'attuale acquis in materia di asilo debbano entrare in vigore solo dopo la conclusione degli accertamenti.

La relatrice ricorda che, conformemente alla vigente direttiva sulla procedura di asilo e alla proposta di regolamento sulla procedura di asilo, i richiedenti protezione internazionale hanno

il diritto di rimanere nello Stato membro in attesa dell'esame della domanda. Pertanto, la relatrice introduce un riferimento in tal senso. Inoltre, per consentire ai richiedenti protezione internazionale di utilizzare in modo efficace il diritto di rimanere, la relatrice introduce un diritto per tali persone di entrare nel territorio, in linea con le deroghe previste dal codice frontiere Schengen per i richiedenti asilo.

Diversi portatori di interessi hanno inoltre sottolineato che la finzione giuridica di non ingresso sarebbe difficile da applicare nella pratica senza l'uso globale del trattenimento o altre forme di trattenimento di fatto o privazione della libertà. Inoltre, la valutazione d'impatto sostitutiva ha concluso che le politiche indiscriminate di non ingresso proposte rendono "impossibile" il rispetto delle garanzie della direttiva sulle condizioni di accoglienza e della direttiva rimpatri.

Per garantire il rispetto dell'attuale acquis in materia di asilo, in particolare per quanto riguarda l'uso del trattenimento, la relatrice introduce emendamenti per garantire che la direttiva sulle condizioni di accoglienza si applichi agli accertamenti dal momento in cui viene presentata una domanda di protezione internazionale.

2. Accertamenti all'interno del territorio

La proposta della Commissione ha previsto l'obbligo per gli Stati membri di procedere agli accertamenti anche nei confronti dei cittadini di paesi terzi individuati nel loro territorio se non vi sono indicazioni che il loro attraversamento di una frontiera esterna sia avvenuto in modo autorizzato.

La relatrice considera tale obbligo sproporzionato sia per la persona sottoposta agli accertamenti sia per lo Stato membro interessato. Inoltre, la valutazione d'impatto sostitutiva ha concluso che l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), TFUE quale base giuridica proposta per gli accertamenti non consente le misure proposte. Pertanto, la relatrice sopprime l'articolo 5 e tutti i riferimenti corrispondenti.

3. Prescrizioni riguardanti gli accertamenti

Per quanto riguarda gli accertamenti, la Commissione ha proposto una serie di prescrizioni e di elementi per tali accertamenti, ad esempio l'obbligo di effettuare gli accertamenti alla frontiera esterna o nelle sue vicinanze; concludere gli accertamenti entro cinque giorni, prorogabili una volta di cinque giorni in circostanze eccezionali; controlli dello stato di salute solo in casi specifici a discrezione delle autorità competenti; controlli delle vulnerabilità solo se pertinenti; verifiche dell'identità e controllo di sicurezza e fornitura di informazioni.

La relatrice ritiene che gli Stati membri non debbano essere obbligati a effettuare gli accertamenti presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze, ma debbano essere liberi di scegliere qualunque luogo adeguato nel territorio dello Stato membro. Diversi portatori di interessi hanno messo in luce le difficoltà pratiche che emergono nel concludere tutte le parti degli accertamenti entro cinque o anche dieci giorni. Pertanto, la relatrice elimina la possibilità di prorogare gli accertamenti, il che dovrebbe contribuire anche al rapido indirizzamento alla procedura successiva adeguata, in cui possono essere completati i controlli in sospeso.

Inoltre, per identificare quanto prima potenziali problemi di salute, vulnerabilità o esigenze di accoglienza o procedurali particolari e per contribuire ulteriormente al corretto indirizzamento

a una procedura successiva, la relatrice introduce emendamenti per comprendere i controlli dello stato di salute e delle vulnerabilità quali elementi obbligatori degli accertamenti. Inoltre, la relatrice introduce un nuovo articolo per assicurare garanzie particolari per i minori non accompagnati nel corso degli accertamenti, in particolare la disponibilità di un rappresentante. Infine, per garantire l'effettiva fornitura di informazioni, la relatrice introduce emendamenti per rafforzare la probabilità che la persona interessata comprenda le informazioni fornite.

4. Monitoraggio dei diritti fondamentali

La Commissione ha proposto di introdurre un meccanismo di monitoraggio indipendente per garantire il rispetto del diritto dell'UE e del diritto internazionale durante gli accertamenti e ha suggerito agli Stati membri di adottare disposizioni pertinenti al fine di indagare sui presunti casi di violazione dei diritti fondamentali.

La relatrice si compiace esplicitamente della proposta della Commissione quale aggiunta estremamente pertinente e vantaggiosa. Al fine di rafforzare il meccanismo e garantirne l'indipendenza, la relatrice estende l'ambito di applicazione del meccanismo al di là della procedura di accertamento e introduce l'obbligo di coinvolgere nel meccanismo le istituzioni e le organizzazioni non governative. Conformemente alla raccomandazione formulata dal Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) e in considerazione della raccolta di una quantità significativa di dati durante gli accertamenti, la relatrice ritiene altresì che il meccanismo debba stabilire stretti legami con il GEPD e le autorità nazionali per la protezione dei dati.

Inoltre, la relatrice ribadisce l'obbligo per gli Stati membri di indagare sui presunti casi di violazione e aggiunge che il meccanismo dovrebbe essere in grado di avviare tali indagini e che gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni per il mancato rispetto dei diritti fondamentali.

5. Esito degli accertamenti

Nella sua proposta la Commissione ha introdotto un modulo consuntivo al termine degli accertamenti, che comprende i dati pertinenti raccolti. Tale modulo dovrebbe essere trasmesso alle autorità competenti per i tre potenziali esiti degli accertamenti, vale a dire una procedura di asilo, una procedura di rimpatrio o un rifiuto d'ingresso, ma non dovrebbe essere fornito alla persona sottoposta agli accertamenti.

La relatrice ritiene essenziale che la persona sottoposta agli accertamenti riceva una copia del modulo consuntivo per l'esercizio dei diritti di cui al regolamento generale sulla protezione dei dati. Pertanto, la relatrice introduce emendamenti volti a garantire che una copia del modulo sia fornita contemporaneamente alla trasmissione alle autorità competenti. Inoltre, la relatrice include la possibilità per gli Stati membri di applicare durante gli accertamenti le stesse deroghe alle condizioni d'ingresso per i cittadini di paesi terzi secondo quanto specificato all'articolo 6, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen.

6. Estensione dell'accesso alle banche dati informatiche

Nell'ambito delle verifiche dell'identità e del controllo di sicurezza, la Commissione ha incluso nella sua proposta la possibilità di procedere a interrogazioni e garantire l'accesso delle autorità

competenti a effettuare gli accertamenti all'archivio comune di dati di identità (CIR), al sistema di informazione visti (VIS), al sistema di ingressi/uscite (EES) e al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).

La relatrice concorda sul fatto che, per esercitare l'identificazione o la verifica e i controlli di sicurezza, è opportuno interrogare le banche dati pertinenti, considerando nel contempo le questioni evidenziate dalla valutazione d'impatto orizzontale secondo cui tale estensione può andare "oltre i limiti previsti in relazione all'accesso a fini di contrasto alle banche dati dell'UE in materia di migrazione".

In sintesi, la relatrice non è convinta che le disposizioni che concedono diritti di accesso generali alle autorità competenti e la consultazione di tutte le banche dati proposte siano necessarie per consentire l'effettivo svolgimento degli accertamenti. Pertanto, la relatrice ha soppresso una serie di disposizioni, pur mantenendo l'accesso all'archivio comune di dati di identità, essenziale per cercare di identificare o verificare simultaneamente l'identità di un cittadino di paese terzo, mantenendo nel contempo la possibilità di interrogare il sistema attraverso le stesse autorità che attualmente dispongono di diritti di accesso. Quanto esposto è anche in linea con gli impegni assunti dalla Commissione durante il processo legislativo dei rispettivi fascicoli di astenersi dal proporre anche ulteriori diritti di accesso.